



**Comune di Gordola**  
*dicastero economia pubblica*

*messaggio municipale no. 1209*

***Approvazione della convenzione  
con la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)  
per un mandato di prestazione per l'illuminazione  
delle strade e degli spazi pubblici***



Messaggio municipale no. 1209

**Approvazione della convenzione con la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) per un mandato di prestazioni per l'illuminazione delle strade e degli spazi pubblici.**

---

Signor Presidente,  
signore Consigliere comunali,  
signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo una proposta di convenzione con la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES), in seguito SES, per il conferimento di un mandato di prestazioni per l'illuminazione delle strade e degli spazi pubblici (IP).

**1. Premesse / basi legali**

La distribuzione di energia elettrica e gli acquisti dell'energia di complemento, da parte delle aziende di distribuzione, sino al 31.12.08, erano oggetto di monopoli di diritto sanciti dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12.12.1907 (LMSP) e dalla Legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese del 25.10.1957 (LAET). Con la promulgazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), il diritto federale disciplina ora direttamente il settore elettrico e lo fa in modo diverso da quello vigente nel nostro Cantone sino al 31.12.08.

La LMSP consentiva infatti ai Comuni di monopolizzare l'attività di distribuzione e di gestire questo monopolio direttamente attraverso proprie aziende municipalizzate o di assegnarlo in concessione ad aziende di distribuzione, dietro pagamento di un contributo convenzionale, detto normalmente "privativa".

Ora il diritto federale impone l'abolizione dei monopoli di distribuzione, regole specifiche per la verifica dei costi della rete e per il conseguente calcolo del corrispettivo di transito, nonché ai gestori delle reti di distribuzione la suddivisione dei tariffari per l'energia elettrica in quattro componenti. La LAEI prevede che vadano specificati, riportati in fattura, ma anche pubblicati i seguenti costi:

- trasporto dell'energia (detto "utilizzo della rete");
- energia consumata ("fornitura di energia");
- prestazioni elargite ai Comuni ("prestazioni a enti pubblici");
- tasse applicate.



## 2. La concessionaria Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)

La distribuzione di energia elettrica sul territorio del nostro Comune è gestita dalla SES; l'energia erogata proviene per la massima parte dall'Azienda elettrica ticinese e in piccola parte da centrali di produzione della concessionaria (Giumaglio e Ticinetto) o da piccoli produttori indipendenti, cosiddetti "autoproduttori").

La SES svolgeva in passato il proprio compito sulla base di convenzioni con i Comuni che le concedevano il diritto monopolistico di distribuire energia elettrica.

I rapporti tra il nostro Comune ed il gestore della rete sono stati regolati fino alla fine del 2008 in base alla "Convenzione di privativa" sottoscritta il 5 maggio 2000.

Per il periodo di transizione fino all'entrata in vigore nel 2014 delle nuove concessioni previste dalla Legge cantonale di applicazione della LAEI (LA-LAEI), il Gran Consiglio ticinese ha adottato un decreto legislativo urgente che ha garantito ai Comuni un introito non indifferente e pari a quello previsto dalla privativa, introducendo un tributo specifico sull'uso della rete.

Facciamo notare che la Legge federale prevede la possibilità per i Comuni, a condizione che venga creata la necessaria base giuridica, di concordare con i concessionari l'erogazione di prestazioni remunerate che vanno oltre l'importo previsto al cpv. dell'art. 14 LA-LAEI, come ad esempio l'illuminazione delle pubbliche vie e delle piazze. Allo stesso tempo i distributori però, sempre in base alla legislazione federale, hanno il diritto di ribaltarne i costi sui consumatori finali.

Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, i Comuni serviti dalla SES conoscevano già da tempo un accordo integrato nella convenzione di privativa che demandava alla stessa la gestione di quest'attività e ne regolava gli aspetti economici.

Con l'entrata in vigore della LA-LAEI però tutte le convenzioni che legavano i Comuni alle aziende concessionarie sono di principio decadute. Da qui la necessità di procedere alla sottoscrizione di un mandato di prestazioni per quanto riguarda l'illuminazione pubblica.

## 3. L'illuminazione delle strade e degli spazi pubblici

### 3.1 Le vecchie convenzioni di privativa

Le vecchie convenzioni di privativa contenevano disposizioni anche in materia di illuminazione pubblica (in seguito IP). L'IP rappresentava, almeno in parte, una forma di prestazione in natura, poiché la SES si faceva carico di buona parte dei costi da essa generati. In altri termini, al distributore veniva demandato il compito di provvedere all'illuminazione delle strade pubbliche e delle piazze; tale incarico, quale prestazione in natura, veniva però solo parzialmente remunerato.



In realtà i costi dell'IP erano implicitamente e largamente finanziati dalle tariffe applicate ai clienti. Una separazione dei costi dell'IP da quelli della distribuzione non veniva effettuata e non era necessaria. Per il risultato aziendale di SES era importante unicamente che l'ammontare dei ricavi totali fosse superiore ai costi totali, generando un utile adeguato.

### 3.2 La nuova Legislazione federale

La nuova Legislazione federale sull'approvvigionamento elettrico, entrata in vigore il 1.1.2009, impone delle sostanziali modifiche. In particolare,

- la separazione delle attività: la contabilità relativa alla distribuzione dev'essere distinta da quella riguardante altre attività (es. IP, generazione, fibre ottiche, ecc.);
- la trasparenza: la scomposizione delle tariffe avviene in quattro componenti tariffali (trasporto, energia, tasse, prestazioni a enti pubblici);
- i criteri di calcolo delle tariffe: le tariffe dei distributori sottostanno a parametri stabiliti dalla Legge e al controllo di ElCom.

Conseguentemente a tali cambiamenti, SES fattura oggi al Comune tutti i costi generati dall'IP, non essendo questi più integrabili nelle tariffe elettriche.

Per ulteriori dettagli riguardo la composizione di questi costi rimandiamo al MM 1208.

## 4. Composizione del prezzo dell'elettricità

In base alla LAEI, le tariffe dell'elettricità vanno scomposte in quattro elementi:

1. il costo dell'energia fornita al consumatore, dipendente da quello di acquisto o di produzione del distributore;
2. il costo della rete, cioè il trasporto dell'energia tramite la rete elettrica sino ai consumatori;
3. le imposte e le tasse da applicare al consumo elettrico, tra cui le tasse per l'incentivazione delle energie rinnovabili e i supplementi sui costi di trasporto della rete ad alta tensione;
4. il costo delle prestazioni a enti pubblici da parte del gestore di rete, sia in denaro sia in natura.

## 5. Il costo dell'illuminazione pubblica

Il costo globale effettivo dell'illuminazione pubblica comprende tre componenti:

1. Il costo dell'elettricità (cioè il costo dell'energia, del trasporto e delle relative tasse);
2. Il costo dell'infrastruttura IP (cioè i costi del capitale investito da SES in questa specifica infrastruttura, quelli della sua manutenzione e alcuni costi amministrativi);
3. l'IVA.



## 6. L'informazione ai Comuni

La SES trasmette annualmente ad ogni Comune un conteggio dettagliato comprendente i seguenti elementi:

- la somma dei due tributi raccolti (quello sull'uso della rete e quello per le altre prestazioni);
- il dettaglio dei costi da fatturare per l'IP;
- gli acconti sui tributi già anticipati al Comune;
- il saldo da versare al Comune.

## 7. I cambiamenti

Le relazioni commerciali tra il Comune e SES hanno subito o subiranno alcune modifiche, sia di natura formale sia finanziaria:

### a) aspetto formale

Il Comune, a seguito dei cambiamenti legali e della decadenza della concessione, deve sottoscrivere un nuovo contratto specifico per l'illuminazione pubblica con SES.

### b) aspetto finanziario

Dall'entrata in vigore della LAEI, SES fattura ai Comuni tutti i costi generati dall'IP, ma grazie a quanto previsto dalla LA-LAEI, può transitoriamente finanziare questi maggiori oneri grazie a un tributo supplementare pagato dagli utenti finali. A partire dal 2014 cade però il tributo supplementare con cui i consumatori partecipano al finanziamento dell'IP (viene mantenuto per contro il tributo legato all'uso accresciuto del suolo pubblico; l'importo totale diminuirà di conseguenza).

## 7.1 La nuova convenzione istitutiva un mandato di prestazione per l'illuminazione delle strade e degli spazi pubblici

Vi sottoponiamo in allegato il testo di una nuova convenzione fra il Comune e la SES, che risponde alle modifiche del quadro Legislativo descritto, con l'intento di continuare a garantire un'adeguata illuminazione stradale e degli spazi pubblici. Tecnicamente il Comune conferisce un mandato di prestazione a SES, secondo l'art. 193b LOC, per la gestione del servizio di illuminazione pubblica che annulla e sostituisce ogni accordo precedentemente stipulato fra le parti. Il contratto regola aspetti giuridici e finanziari legati alla realizzazione, alla proprietà degli impianti, nonché alla loro gestione e manutenzione.

## 7.2 Il nuovo contratto di prestazione

### 7.2.1 Principio

Giusta l'art. 193 della Legge organica comunale il Comune può ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica. In base all'articolo 193b LOC il Comune può affidare mandati di prestazione a Enti pubblici o privati per



l'esecuzione di suoi compiti. Il mandato dev'essere adottato dall'Assemblea o dal Consiglio comunale secondo le modalità previste per il Regolamento comunale. Questo tipo particolare di mandato di prestazione è stato approvato dalla Sezione degli enti locali fino a questo momento per circa 30 Comuni.

### **7.2.2 Aspetti procedurali**

L'approvazione di un contratto di prestazioni, nelle forme vigenti per l'approvazione dei Regolamenti, deve avvenire mediante voto sul complesso; il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale (cfr. art. 186 LOC).

### **7.2.3 Aspetti ecologici e di risparmio energetico**

La presente convenzione non può esimersi dal riferirsi alla politica energetica voluta e promossa dalla Confederazione e alle tendenze e visioni sviluppate dal settore della ricerca nel campo degli indirizzi per le politiche energetiche. Per quanto concerne l'illuminazione pubblica, ma anche per quanto riguarda gli altri usi finali, dobbiamo e vogliamo essere sensibili al concetto di efficienza energetica, ricorrendo all'attivazione sistematica di misure tecniche efficienti.

Il piano energetico cantonale (PEC), di recente messo in consultazione, indica tra gli obiettivi una consistente riduzione dei consumi energetici, anche nel settore dell'illuminazione pubblica.

Il partner SES dovrà pertanto assumere un ruolo attivo nelle scelte tecniche che possono incidere in modo sostanziale sui consumi dell'IP, mettendo a disposizione il proprio know how, elargendo consigli e valutazioni. Con ciò si vuole evitare che ogni Comune abbia ad avviare studi e ricerche con adozione di soluzioni singole, non coordinate e sicuramente dispendiose.

Il dialogo con la SES dovrà permettere al Comune di fissare i propri obiettivi di riduzione del consumo energetico per l'IP e la relativa tempistica. SES dovrà quindi garantirne il raggiungimento migliorando anche gli aspetti qualitativi della prestazione in materia di IP, ad esempio attraverso misure come la sostituzione del materiale vetusto con materiale di nuova generazione, allo spegnimento/riduzione dell'illuminazione pubblica a determinati orari della giornata, a un contenimento del numero di punti luce. Eviteremo con ciò di cadere in esperimenti singoli, attivando per contro il partner contrattuale nella ricerca delle migliori soluzioni, per raggiungere gli obiettivi stabiliti. Nel senso indicato si richiama il punto 1.7 della convenzione, di notevole importanza.



## 8. Commento ai punti principali della proposta di contratto

### Art. 1 e relativi sottopunti

Gli articoli indicano e rammentano le premesse del contratto, i rapporti contrattuali esistenti tra le parti, le normative federali e cantonali applicabili, gli scopi e i contenuti della nuova convenzione esplicitando l'impegno di SES a collaborare con il Comune sulla strada dell'efficienza energetica.

### Art. 2 e sottopunti

Il contratto regola gli aspetti giuridici, ma anche finanziari concernenti l'IP come pure gli aspetti concernenti la gestione e la manutenzione degli impianti IP di strade e spazi pubblici. Vista la diversità delle soluzioni adottate nelle frazioni del comprensorio, SES rinuncia a regolamentare nella convenzione l'illuminazione decorativa e natalizia che, se del caso, potrà essere regolamentata con accordo separato.

### Art. 3 e sottopunti

Il contratto viene sottoscritto per una durata indeterminata, con facoltà di disdetta da ambo le parti con preavviso di 12 mesi, la prima volta per la scadenza del 31.12.2018 e in seguito ogni 10 anni. Queste scadenze permettono di disporre della facoltà di disdetta del mandato alla scadenza delle future concessioni previste dalla LA-LAEI.

### Art. 4 e sottopunti

Come finora, la SES è proprietaria degli impianti IP situati sul territorio comunale. La norma dà una definizione di detti impianti per la cui posa il Comune concede un'autorizzazione quadro, riservate le disposizioni del diritto edilizio, unitamente al permesso per il mantenimento e l'esercizio delle installazioni su suolo pubblico.

### Art. 5 e sottopunti

Nel concetto di mandato di prestazioni si sottolinea l'importanza di un dialogo tra le parti per la costruzione, lo spostamento e le modifiche degli impianti IP. Per le nuove installazioni va definita l'entità della partecipazione iniziale da parte del Comune.

Nella trattativa, SES si è detta disponibile a finanziare questi investimenti dallo 0% al 100%.

Il Comune, nel rispetto delle procedure previste dalla LOC, partecipa nella misura fra lo 0% ed il 100% al costo delle nuove installazioni. Tale percentuale è fissata di volta in volta dal Municipio a cui è delegata la competenza, sulla base dei preventivi allestiti dalla SES. Stessa procedura viene applicata per i punti luce alimentati mediante cavo sotterraneo. Attualmente i tassi d'interesse e di ammortamento applicati da SES sono alti e poco concorrenziali con il costo del denaro reperibile sul mercato; in una simile situazione la partecipazione del Comune potrà raggiungere il 100%. La stessa cosa vale per gli scavi e la posa di tubi. SES terrà per ogni Comune del comprensorio il conteggio degli investimenti e dei contributi tramite uno specifico conto patrimoniale.



#### Art. 6

L'IP rappresenta un servizio a favore della collettività; per questi motivi il Comune si impegna ad agevolare la costruzione, gestione e manutenzione degli impianti IP, sia nella fase di progetto sia nella fase realizzativa.

#### Art. 7 e sottopunti

La manutenzione di impianti IP, che necessita di adeguate conoscenze tecniche e apposite attrezzature, è eseguita dalla SES che è proprietaria degli impianti e responsabile in caso di sinistri. Il Comune continuerà, come attualmente, a sorvegliare il buon funzionamento degli impianti, richiedendo un sollecito intervento in caso di guasto. La SES si impegna a proporre al Comune l'adozione di soluzioni tecniche atte ad una riduzione del consumo energetico nello spirito del piano energetico cantonale (PEC). Richiamati i già citati indirizzi strategici legati alla politica energetica cantonale, viene proposto, nella fase di consultazione, un obiettivo di riduzione del consumo del 40% per il settore IP, entro il 2035.

Il Municipio intende lavorare affinché la rete IP sia il più efficiente possibile.

#### Art. 8 e sottopunti

L'articolo riprende la privativa SES nella fornitura della corrente per gli impianti IP e indica i fattori per determinare i quantitativi da fatturare, sostanzialmente basati sulla potenza delle lampadine installate e il tempo ipotetico d'accensione annuo.

#### Art. 9 e sottopunti

Nel rispetto della massima trasparenza, i costi generati dagli impianti IP verranno fatturati con indicazione delle diverse componenti descritte nei sei sottopunti. I sottopunti indicano i principi applicati nel calcolo del costo delle varie componenti del prezzo della luce.

#### Art. 10

Viene precisato il principio della trasmissibilità del contratto, rispettivamente la cessione a terzi degli impianti a condizione che il successore sia in grado finanziariamente e tecnicamente di riprendere tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla convenzione.

#### Art. 11 e sottopunti

L'eventuale riscatto della rete di distribuzione, contemplato dalla LMSP, comporta come obbligo, salvo accordi contrari, anche il riscatto degli impianti IP. Il prezzo di acquisto degli impianti IP è comunicato annualmente al Comune assieme al valore di riscatto della rete di distribuzione.

A titolo indicativo, il valore degli impianti IP al 31.12.2013 sul nostro territorio ammonta ad un importo di CHF 185'584.—.



Art. 12, 13, 14, 15, 16

Trattasi di articoli di carattere prettamente tecnico.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte si invita il Consiglio comunale a voler

**RISOLVERE :**

- 1. È ratificato il contratto di mandato di prestazioni per l'illuminazione delle strade e degli spazi pubblici tra il Comune di Gordola e la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES).**
- 2. Il contratto diventa esecutivo con l'approvazione dell'Autorità cantonale competente.**

per il Municipio:

Il Vice-Sindaco:

fto. D. Vignuta

Il Segretario:

fto. T. Stefanicki

Allegato:  
Mandato di prestazione

Va per esame:     alla Commissione della Gestione per gli aspetti finanziari  
                          alla Commissione della Legislazione per il mandato di prestazione  
approvato con risoluzione municipale no. 2827 del 28.07.2014

# **BOZZA**

## **MANDATO DI PRESTAZIONI PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI**

fra il

**COMUNE DI GORDOLA**

(In seguito : Comune)

e la

**SOCIETÀ ELETTRICA SOPRACENERINA SA (SES)**

in Locarno

(In seguito : Ses)

## 1. Premesse

- 1.1 Tra le parti era finora in vigore, per quanto ancora conciliabile con i disposti di diritto superiore, un atto denominato Convenzione di privativa firmata in data 5/8.5.2000 in cui viene trattato, oltre al tema della distribuzione di energia elettrica, anche quello dell'illuminazione di strade e spazi pubblici.
- 1.2 Il Comune per legge deve garantire un'adeguata illuminazione di strade e spazi pubblici siti nell'abitato del suo comprensorio. Esso ha però per il tramite della citata convenzione di privativa a suo tempo demandato gli aspetti operativi di tale incarico alla SES.
- 1.3 Con l'entrata in vigore della nuova Legge sull'approvvigionamento elettrico LAEI (RS 734.7) del 23 marzo 2007, della nuova Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico OAEI (RS 734.71) del 14 marzo 2008, e della relativa legge cantonale di applicazione LA LAEI (RL 9.1.7.3) del 30 novembre 2009, quanto pattuito nell'atto *convenzione di privativa*, per diversi aspetti, non risulta più essere conforme ai disposti di legge. Si impongono pertanto cambiamenti di terminologia, contenuti, ma anche di struttura contrattuale.
- 1.4 Le parti sono consce e concordi sul fatto che, a seguito delle modifiche del quadro legislativo, nell'intento di continuare a garantire un'adeguata illuminazione stradale e degli spazi pubblici, sia necessario adattare gli accordi esistenti.
- 1.5 Dalle precedenti premesse scaturisce la necessità di sottoscrivere un nuovo e specifico accordo denominato "Mandato di prestazioni", relativo alla gestione del servizio di illuminazione pubblica, che annulla e sostituisce ogni e qualsivoglia accordo precedentemente stipulato tra le parti.
- 1.6 A seguito delle sinergie esistenti tra l'attività di gestione della distribuzione di energia elettrica e quella relativa alla gestione dell'illuminazione pubblica, i contenuti del presente accordo e quelli delle future concessioni previste all'art. 13 LA-LAEI verranno per quanto possibile allineati, in particolare per ciò che riguarda la scadenza.
- 1.7 Il rispetto dell'ambiente e una razionale implementazione dell'efficienza energetica sono un dovere per tutti.  
Sulla base di questa convinzione SES svolgerà i compiti a lei assegnati con il mandato suggerendo di volta in volta al Comune le soluzioni più efficaci energeticamente ed economicamente.  
Nell'ambito dei servizi proposti ai suoi clienti, pertanto anche ai Comuni, SES svilupperà anche quello della consulenza energetica. In tal modo essi potranno usufruire di un partner affidabile e competente al momento dell'elaborazione di obiettivi o piani d'azione in ambito energetico.

1.8 Le premesse sono parte costitutiva del presente contratto.

## **2. Oggetto**

2.1 Il presente contratto regola gli aspetti giuridici e finanziari legati alla realizzazione e alla proprietà degli impianti di illuminazione pubblica (in seguito detti "*impianti IP*"), di strade e spazi pubblici presenti sul territorio del Comune, nonché quelli inerenti alla loro gestione e manutenzione.

2.2 Vengono altresì disciplinate la fatturazione dell'energia elettrica e dei servizi erogati dalla SES a questo scopo.

2.3 Sono per contro esclusi dal presente contratto gli impianti per l'illuminazione decorativa e natalizia, che verranno regolamentati, se del caso, con accordi separati.

## **3. Durata e disdetta**

3.1 Il presente mandato di prestazioni ha una durata indeterminata.

3.2 Esso entra in vigore al momento della firma dalle parti.

3.3 Il contratto può essere disdetto la prima volta per la scadenza del 31.12.2018 e in seguito ogni dieci anni.

3.4 La disdetta dovrà essere notificata con il preavviso di un anno e mediante lettera raccomandata.

## **4. Proprietà degli impianti**

4.1 La SES è proprietaria degli impianti IP situati sul territorio del Comune. Le eccezioni a questo principio devono essere concordate e documentate.

4.2 Sono definiti impianti di illuminazione pubblica l'insieme delle infrastrutture necessarie esclusivamente a questo scopo e non facenti parte della rete di

distribuzione elettrica, in particolare i candelabri, le armature, i cavi di alimentazione con il relativo tubo proteggicavo, nonché l'apposito bauletto di protezione.

- 4.3 Con la firma del presente contratto il Comune autorizza la SES SA alla posa, al mantenimento ed all'esercizio su suolo pubblico delle linee e installazioni necessarie all'adempimento del mandato di illuminazione pubblica. L'ubicazione degli impianti è documentata dalla SES e tali informazioni sono a disposizione del Comune.

## **5. Costruzione, spostamenti e modifiche degli impianti**

- 5.1 Gli impianti IP saranno costruiti, spostati e modificati dalla SES in accordo con il Comune e nel rispetto delle normative esistenti.
- 5.2 Di regola viene impiegato unicamente il materiale omologato come standard dalla SES.
- 5.3 Il Comune, previo ossequio delle procedure previste dalla LOC, parteciperà nella misura fra lo 0% ed il 100% al costo delle nuove installazioni. Tale percentuale è fissata di volta in volta dal Municipio, a cui è delegata la competenza, sulla base dei preventivi allestiti dalla SES.
- 5.4 Il Comune fisserà la partecipazione ai costi derivanti da eventuali modifiche, spostamenti o soppressioni d'impianti IP come previsto al punto 5.3.
- 5.5 Ogni partecipazione versata dal Comune per la costruzione, spostamento o modifica degli impianti IP, verrà dedotta, per il corrispettivo, dal valore attivato nell'apposito conto patrimoniale tenuto da SES. SES predispone un distinto conto investimenti IP per ogni Comune.
- 5.6 Per i punti luce alimentati mediante cavo sotterraneo, il Comune, al momento della realizzazione, parteciperà ai costi dello scavo, ai costi di posa e di fornitura dei tubi nella misura tra lo 0% ed il 100%. Tale percentuale è fissata di volta in volta dal Municipio, a cui è delegata la competenza, sulla base dei preventivi allestiti dalla SES.  
La parte finanziata dalla SES verrà attivata nel conto investimenti e trattata secondo le stesse regole applicabili agli altri elementi del conto patrimoniale impianti IP.

## **6. Buoni uffici da parte del Comune**

6.1 Il Comune interpone i suoi buoni uffici nonché tratta con i privati o enti pubblici e privati le pratiche intese a:

- ottenere i permessi per l'acquisto, l'occupazione e l'attraversamento di strade e terreni in relazione al servizio IP;
- facilitare la costruzione e la posa di condotte di distribuzione e delle installazioni necessarie al servizio di IP.

## **7. Manutenzione e accesso agli impianti IP**

7.1 La manutenzione degli impianti è curata dalla SES, ciò nondimeno il Comune collabora attivamente alla sorveglianza del buon funzionamento delle lampadine, promuovendo, per motivi di sicurezza, la loro sollecita sostituzione in caso di guasto.

7.2 Le modalità di manutenzione, ad esempio a guasto o preventiva, la sostituzione delle lampadine e il taglio piante, verranno discusse e concordate con il Comune. La stessa cosa vale per gli impianti eseguiti non in conformità a standards SES o di proprietà del Comune.

7.3 L'accesso agli impianti IP è consentito solo a personale autorizzato dalla SES. È pertanto vietato qualsiasi intervento sugli impianti di proprietà della SES da parte di terzi non esplicitamente autorizzati.

7.4 Eventuali modifiche alle potenze delle lampadine concordate con SES, ma eseguite da personale terzo, devono essere notificate non appena eseguite, in modo da poter aggiornare la banca dati.

7.5 Il controllo periodico dei candelabri previsto dalle normative in vigore verrà eseguito da SES.

## **8. Fornitura energia elettrica**

8.1 L'energia elettrica necessaria agli impianti IP viene erogata dalla SES e viene fatturata secondo quanto previsto all'art. 9.1.3.

8.2 Per calcolare il quantitativo di energia consumata, vista l'assenza di contatori, verrà moltiplicata per 4000 ore annue di utilizzo la potenza delle lampadine installate (al momento in cui dovessero essere posati degli specifici contatori, si procederà invece alla lettura degli stessi).

8.3 Nel calcolo del consumo di energia elettrica si terrà conto della diminuzione di consumo derivante dall'utilizzo di sistemi di riduzione temporanea della potenza utilizzata.

## **9. Fatturazione**

9.1 La SES fattura annualmente al Comune i costi generati dagli impianti IP.

In particolare verranno distinte le seguenti prestazioni:

### **9.1.1 Costi del capitale**

Al Comune verranno computati gli interessi sul capitale investito dalla SES negli impianti IP. A tale proposito, per l'anno in oggetto, il valore residuo medio del conto patrimoniale impianti IP sarà moltiplicato per il WACC ufficiale (esso viene stabilito annualmente dalla Commissione federale dell'energia elettrica ElCom).

Al Comune verranno pure messi a carico gli ammortamenti calcolati su un periodo di vita di 30 anni.

### **9.1.2 Manutenzione**

Il materiale per la manutenzione verrà fatturato al Comune a prezzo di costo (costi diretti e comuni).

Le prestazioni dei dipendenti della SES verranno fatturate a prezzo di costo (costi diretti e comuni).

Annualmente SES calcola le aliquote necessarie a questi conteggi.

### **9.1.3 Energia elettrica**

Il quantitativo di energia elettrica consumato dagli impianti IP, calcolato secondo quanto previsto ai punti 8.2 e 8.3, verrà fatturato al prezzo in vigore per i comparabili clienti finali.

La categoria di riferimento per la determinazione della tariffa sarà stabilita secondo le caratteristiche di consumo dei punti di fornitura IP.

Nell'attuale segmentazione della clientela i due criteri presi in considerazione sono il quantitativo di consumo per punto di fornitura, inferiore ai 100 MWh annui, e il profilo del prelievo, tipico di un utilizzo dell'energia per un'attività di servizio.

#### 9.1.4 Transito

Il costo del trasporto per l'energia utilizzata dagli impianti IP verrà fatturato aggiungendo al transito ufficiale per clienti finali a livello di rete 5 un importo che tenga conto dei costi per l'ulteriore trasformazione necessaria.

#### 9.1.5 Costi amministrativi

La SES preleverà annualmente dal Comune un importo conteggiato nella forma di un forfait per armatura, in particolare quale copertura dei costi di gestione della banca dati relativa all'IP, dei costi del processo di fatturazione-incasso di questo specifico servizio e di gestione delle convenzioni IP.

#### 9.1.6 Tasse e prestazioni a enti pubblici

Verranno fatturate in base alle norme legali in vigore.

### **10. Trasmissibilità del contratto e cessione a terzi degli impianti**

10.1 Il contratto e la proprietà degli impianti IP stessi potranno essere ceduti dalla SES a terzi, riservato il preavviso del Comune, a condizione che il successore in diritto sia in grado finanziariamente e tecnicamente di riprendere tutti i diritti e obblighi da ciò derivanti.

### **11. Ripresa degli impianti IP**

11.1 Al momento in cui il Comune decidesse di riscattare la rete di distribuzione nel suo comprensorio, esso sarebbe tenuto a riprendere anche la proprietà degli impianti IP della SES, salvo accordi contrari.

11.2 Il prezzo di acquisto degli impianti IP è incluso e specificato nel valore di riscatto della rete di distribuzione comunicato annualmente al Comune.

**12. Modifiche del contratto**

12.1 Ogni adattamento, modifica o complemento del contratto o dei suoi allegati, richiedono la forma applicata alla sua adozione e devono essere sottoscritte da entrambe le parti.

**13. Riserva al diritto superiore vincolante**

13.1 Sono riservate ulteriori modifiche dell'accordo che dovessero risultare necessarie in virtù di cambiamenti legislativi federali e cantonali.  
Disposizioni dell'atto in contrasto con futuri disposti di legge vincolanti diverranno inefficaci.

**14. Rinvio**

14.1 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, fanno stato i disposti di legge e le condizioni generali per la fornitura e per gli allacciamenti (con relativi allegati), emanati dalla SES.

**15. Diritto applicabile, contestazioni e foro**

15.1 Alla presente convenzione è applicabile il diritto svizzero.

15.2 Le controversie di diritto pubblico derivanti dall'applicazione del mandato o in relazione alla sua interpretazione verranno definite dalle istanze giudicanti stabilite dalla legge.

15.3 Per eventuali controversie di diritto privato derivanti dall'atto, foro competente per ogni contestazione è quello di Locarno, sede della SES.

**16. Redazione**

16.1 Il presente contratto è redatto in due esemplari, uno per il Comune e l'altro per la SES.

Per il  
COMUNE DI GORDOLA

Per la  
Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)

dott. D. Lotti

P. Stefani

Gordola, .....

Locarno, .....